

L'avvio della "lotteria degli scontrini"

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale (lo scontrino elettronico), l'art. 1, commi da 540 a 544, Legge 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "Lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano (non nell'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo) beni e servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

L'operatività della lotteria, originariamente fissata all'1.1.2020, è stata più volte prorogata, da ultimo all'1.1.2021 ad opera del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio".

ATTENZIONE: anche questo provvedimento, come già scritto per il c.d. Cashback, si inserisce in una evidente strategia di eliminazione progressiva del contante, che è obiettivo assai pericoloso per le libertà dei cittadini! Il fatto che ufficialmente venga presentato come lotta al sommerso o all'evasione, serve ad ammantarlo di credibilità, ma il rischio è che sia un obiettivo ingannevole e subdolo. L'eliminazione del contante infatti, in mani sicure, potrebbe essere uno strumento che presenta alcune comodità, ma in mani insicure ed inaffidabili (come quelle attuali, di chi sta gestendo la pandemia come sappiamo – si vedano le mie mails sul tema - , cioè distruggendo l'Italia, le piccole e medie imprese, i diritti costituzionali di tutti, il Natale e la cristianità, l'economia dell'intero Paese e persino molte vite umane – sia con la mancata predisposizione di un piano pandemico, come sta emergendo dalle cronache di questi giorni, sia nascondendo e boicottando le cure più utili a combattere il coronavirus, oltre che con troppe e sospette omissioni, ecc. – si veda al riguardo la mia news n. 7 sulla gestione della pandemia di prossima pubblicazione -), rischia di essere un ulteriore tassello di un controllo totale, o comunque sempre più invasivo, della popolazione, con conseguente prossimo potere di influire persino, in ipotesi da considerarsi seriamente possibile, sulle stesse capacità di spesa e di vita delle persone (un domani l'acquisto di certi beni o servizi potrebbe venire proibito/impedito, certi libri, riviste o giornali potrebbero essere censurati allo stesso modo, e così via). Ricordiamoci dunque sempre che il contante è una garanzia di libertà ed in tempi di compromissioni già pesanti delle nostre libertà e diritti fondamentali, ciò va tenuto ben presente! Sarebbe meglio quindi ignorare questo istituto e boicottarlo il più possibile, a mio parere. Ciò nonostante, ovviamente, ritengo doveroso dare a tutti le informazioni normative necessarie, che quindi, anche sul presente istituto, espongo di seguito.

Va evidenziato che:

- a) per partecipare all'estrazione il contribuente, al momento dell'acquisto e prima dell'emissione del documento commerciale, deve comunicare il codice lotteria rilasciato dal Portale Lotteria e l'esercente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione, oltre al predetto codice;
- b) i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale;
- c) in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice, l'acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

Non tutti gli acquisti danno diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini. In particolare, nella prima fase di applicazione, sono esclusi gli acquisti:

- 1) per i quali si intende fruire della detrazione o deduzione IRPEF (nel relativo documento commerciale è riportato il codice fiscale dell'acquirente);
- 2) i cui dati vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS);
- 3) documentati da fattura elettronica;
- 4) di importo inferiore a € 1;
- 5) effettuati online (e-commerce).

N.B. Nel disegno di legge della Finanziaria 2021 (ancora in bozza), con la modifica dei citati commi da 540 a 542, è prevista la limitazione della possibilità di partecipare alla "Lotteria degli scontrini" soltanto in ca-

so di pagamenti elettronici: tale previsione dovrà essere confermata nel testo definitivo. Le FAQ proposte dall’Agenzia delle Dogane, riportate nel sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it, al quale si rimanda per ulteriori informazioni, non tengono conto, ad oggi, di tale novità.

ADEMPIMENTI DELL’ACQUIRENTE O COMMITTENTE

Come sopra accennato, la persona fisica “privato” che intende partecipare alla lotteria degli scontrini deve manifestare la propria volontà comunicando al cedente o prestatore il “codice lotteria” rilasciato dal Portale Lotteria.

Il codice lotteria, può essere stampato e salvato sul proprio dispositivo mobile al fine di poterlo esibire all’ esercente al momento dell’acquisto.

È possibile associare al proprio codice fiscale più codici lotteria.

Dal Portale Lotteria è possibile visualizzare i documenti commerciali che hanno dato diritto all’attribuzione dei biglietti virtuali della lotteria, l’eventuale vincita nonché eseguire alcune operazioni quali l’opposizione all’utilizzo o la richiesta di cancellazione dei dati.

ADEMPIMENTI DEL CEDENTE O PRESTATORE

Il cedente (commerciante) o prestatore (ristoratore, artigiano,...) al fine di consentire al cliente di partecipare alla “Lotteria degli scontrini”, deve disporre di un registratore telematico (RT) in grado, anche mediante lettura ottica, di acquisire il “codice lotteria”, comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione, corrispondente con quello di effettuazione dell’operazione.

Ogni corrispettivo trasmesso genera un biglietto lotteria per ciascun Euro pagato, associato univocamente al documento commerciale mediante il relativo identificativo.

Per corrispettivi di importo pari o superiore a € 1.000 sono generati al massimo 1.000 biglietti lotteria.

Se l’importo speso è superiore a 1 €, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

L’ esercente deve comunicare all’Agenzia anche l’eventuale operazione di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali “madre” con codice lotteria precedentemente trasmessi al sistema Lotteria: i documenti oggetto di reso o annullo, infatti, non danno diritto ai premi.

PREMI

I premi in denaro sono attribuiti ai partecipanti alla “Lotteria degli scontrini” a seguito di estrazioni settimanali, mensili ed un’ estrazione annuale.

In particolare, l’ estrazione:

A) settimanale è effettuata ogni giovedì. Le estrazioni settimanali riguardano tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica (fino alle ore 23:59) della settimana precedente.

Le prime estrazioni settimanali del 2021 saranno effettuate il 14.1.2021;

B) mensile è effettuata ogni secondo giovedì del mese e inizia a decorrere dall’11.2.2021 (considerando i corrispettivi trasmessi dall’1.1 al 31.1.2021 entro le ore 23:59);

C) annuale è effettuata a inizio 2022 e parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dall’1.1 fino al 31.12.2021. La data dell’ estrazione annuale è fissata con apposito Provvedimento;

I vincitori sono avvisati con raccomandata A/R ovvero, se indicati nell’area riservata del Portale lotteria, tramite PEC, SMS o e-mail;

Sono previsti i seguenti premi:

– 1 premio da € 1.000.000 per l’ estrazione annuale;

– 3 premi da € 30.000 ciascuno per le estrazioni mensili;

– 7 premi da € 5.000 ciascuno per le estrazioni settimanali.

In ogni caso il pagamento dei premi sarà effettuato dall’Agenzia delle Dogane esclusivamente mediante bonifico bancario ovvero, per i soggetti privi di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

Conegliano-Treviso, 17 dicembre 2020.

Avv. Pietro Scudeller

(riproduzione riservata)